



TRIBUNALE DI ENNA

SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONE MOBILIAR

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

nel procedimento n. **112/2026** R.G.;

vista l'istanza di vendita pervenuta l'8/4/2026;

visto il verbale di pignoramento redatto dall'U.G. l'11/2/2026;

visti gli artt. 525 e segg.ti cod. proc. civ.;

visti in particolare gli artt. 532, 533 e 534 bis cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 132/2015, che ha convertito, con modifiche il D. L. n. 83/2015;

ritenuto che ai sensi dell'art. 503 cod. proc. civ. occorra disporre gli esperimenti di vendita con le modalità telematiche di cui al D.M. 32/2015 (regolamento sulle regole tecniche ed operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche), affidandone l'esecuzione al commissionario;

ritenuto che il prezzo base di tali esperimenti di vendita debba avvenire tenuto conto del valore di stima assegnato dall'U.G.;

ritenuto quindi che si possa procedere alla vendita per come stabilito dall'art. 532 cod. proc. civ., fissando come prezzo base di vendita quello assegnato dall'U.G. in sede di pignoramento;

visti gli artt. 521 e 536 cod. proc. civ.;

dispone la nomina

in qualità di custode, in sostituzione del debitore, del commissionario avv. Maria Giovanna Gioveni, la quale provvederà, previa comunicazione contenente la data e l'ora dell'accesso, al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede. Dispone pertanto che tale trasporto avvenga previa ricognizione dei beni medesimi. Dispone inoltre che i beni pignorati, qualora non siano



trasportabili possano essere custoditi nel luogo in cui si trovano, sebbene di tale circostanza il commissionario dovrà dare comunicazione a questo giudice nel termine massimo di cinque giorni. L'amministrazione e la gestione dei beni rimane però affidata al commissionario che dovrà fornire ogni informazione utile a quanti abbiano dichiarato interesse all'acquisto, consentendo loro così di visionare il medesimo. Autorizza in ogni caso l'incaricato della vendita ed i suoi operatori a richiedere, se del caso, l'assistenza della Forza Pubblica ai sensi dell'art. 536 cod. proc. civ..

Dispone quindi la vendita

a mezzo del commissionario avv. Maria Giovanna Gioveni stabilendo inoltre che la vendita avvenga con modalità telematiche. Dispone che il commissionario provveda ad inserire in data successiva al 30/6/2020, sul portale www.spazioaste.it, di Astalegale.net S.p.A., l'ordinanza di vendita, un avviso di vendita contenente la descrizione dei beni offerti in vendita con il relativo prezzo base, eventualmente separati in lotti, nonché le foto ritraenti i beni medesimi. Tale inserimento costituisce comunicazione ufficiale anche nei confronti di Astalegale.net S.p.A. Il commissionario informerà (per telefono, fax, e-mail, ecc.) gli interessati all'acquisto sul prezzo, la consistenza e le caratteristiche dei beni posti in vendita. Il commissionario rimane comunque incaricato sia di esibire i beni che di consegnarli al momento dell'aggiudicazione. Il commissionario provvederà inoltre a procurare la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, per come imposto dalle recenti novità normative. Sul Portale delle Vendite Pubbliche il commissionario, oltre all'indicazione dello stesso in qualità di commissionario e custode del compendio pignorato, dovrà pertanto pubblicare i seguenti atti:

- ordinanza di vendita epurata dai riferimenti alla persona dell'esecutato;
- foto dei beni posti in vendita;
- eventuale indicazione dei siti internet dove verrà effettuata la pubblicità, qualora prevista per legge o su disposizione del giudice, ex art. 490 cod. proc. civ..

Il commissionario dovrà procedere a scaricare dal Portale, entro il giorno anteriore alla vendita, la certificazione di avvenuta pubblicazione. L'inserimento dei dati relativi alla vendita dovrà avvenire in conformità alle specifiche tecniche e sotto la diretta responsabilità del commissionario, tenuto conto, in particolare, che il soggetto legittimato alla pubblicazione sia tenuto ad asseverare che la documentazione allegata sia idonea ad essere pubblicata e pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy.

Dispone invece che Astalegale.net S.p.A.

provveda ad effettuare la pubblicità della vendita tramite internet ed all'attuazione della vendita



telematica nel termine di giorni quindici dall'inserimento dei dati sul portale della documentazione descritta in precedenza.

Il commissionario dovrà comunicare alla Cancelleria del giudice delegante l'esito positivo della vendita, entro due giorni.

Dispone

che il creditore procedente versi al commissionario l'anticipo forfetario di cui all'art. 31 del D.M. 109/1997, entro il termine di giorni dieci. Dispone inoltre che il commissionario possa richiedere ulteriori anticipi, qualora necessario in relazione alle necessità del procedimento di vendita forzata.

Dispone

che il creditore procedente versi al commissionario le eventuali spese necessarie per sostenere il costo relativo alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. L'acconto dovrà essere corrisposto, a semplice richiesta, entro tre giorni, in relazione a ciascun lotto. Avverte parte creditrice, che in mancanza di versamento di tali somme, che determinino la mancata effettuazione della pubblicità stabilita per legge, si provvederà alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 631 bis cod. proc. civ.. Avverte inoltre parte creditrice che tale versamento sarà comunque dovuto, a prescindere dalla circostanza che il commissionario possieda, in relazione al procedimento esecutivo, somme sufficienti a provvedere a tali spese ma non imputabili alle spese di pubblicità.

Dispone

che il creditore procedente versi al commissionario le eventuali spese necessarie per sostenere il costo relativo alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. L'acconto dovrà essere corrisposto, a semplice richiesta, entro tre giorni, in relazione a ciascun lotto. Avverte parte creditrice, che in mancanza di versamento di tali somme, che determinino la mancata effettuazione della pubblicità stabilita per legge, si provvederà alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 631 bis cod. proc. civ.. Avverte inoltre parte creditrice che tale versamento sarà comunque dovuto, a prescindere dalla circostanza che il commissionario possieda, in relazione al procedimento esecutivo, somme sufficienti a provvedere a tali spese ma non imputabili alle spese di pubblicità.

Dispone

che la vendita si tenga entro il termine massimo di giorni sessanta dalla comunicazione di questo



provvedimento al commissionario, alle seguenti condizioni:

- 1) i beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità, secondo la formula del “*visto e piaciuto*”, applicandosi in ogni caso alla vendita il disposto dell’art. 2922 cod. civ.;
- 2) il commissionario potrà vendere seguendo i lotti stabiliti nel verbale di pignoramento ovvero crearne degli altri, ove ritenuto necessario per la più facile vendibilità del compendio pignorato;
- 3) la vendita si svolgerà mediante gara telematica asincrona, ai sensi dell’art. 1, lett. h) del D.M. n. 32/2015 e con le modalità di cui all’art. 25 dello stesso decreto, con l’ausilio del portale <http://www.astalegale.net>, per cui “...*Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili con modalità asincrona, l'interessato si registra sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile. All'esito della registrazione, la piattaforma di Astalegale.net genera le credenziali in fase di iscrizione del sito per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata ed assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. L'offerta è presentata indicando: a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; c) il numero o altro dato identificativo del lotto; d) la descrizione del bene; e) l'indicazione del referente della procedura; f) il prezzo offerto; g) l'importo della cauzione prestata. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e). La cauzione è prestata con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Quando sono fissate modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione può essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la registrazione ed il versamento della cauzione sono effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione...*”
- 4) la durata della gara è fissata in giorni dieci, con decorrenza dalla data fissata per l’inizio della gara stessa;



- 5) il prezzo base è quello indicato nel verbale di pignoramento per ciascun bene o gruppo di beni;
- 6) l'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite il portale <http://www.spazioaste.net>. L'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore;
- 7) per partecipare alla gara è necessario versare una cauzione nella misura del 10% del prezzo offerto mediante bonifico bancario o carta di credito. In caso di mancata aggiudicazione la cauzione verrà restituita mediante riaccredito all'offerente;
- 8) ogni partecipante potrà rilanciare il prezzo offerto, per superare quello degli altri partecipanti, offrendo comunque un rialzo non inferiore ad €. 20,00 (venti/00);
- 9) il commissionario venderà il bene, previo incasso dell'intero prezzo entro il termine di giorni cinque, in favore di chi, al termine della gara, risulterà aver offerto il prezzo maggiore;
- 10) nel caso di versamento del prezzo in misura inferiore a quello offerto, l'aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione medesima, la cauzione verrà incamerata a titolo di penale e farà parte del compendio pignorato, mentre il bene verrà posto nuovamente in vendita;
- 11) l'acquirente provvederà al ritiro del bene compravenduto nel termine di giorni dieci dall'aggiudicazione definitiva. In caso di mancato ritiro nel termine stabilito, per ogni giorno di ritardo l'acquirente è tenuto a versare al commissionario i compensi di cui al D.M. 15.05.2009, n. 80. Qualora il ritardo si protragga oltre un mese, l'aggiudicatario si considererà decaduto dall'aggiudicazione con ogni conseguenza di legge.

Dispone inoltre

che qualora la vendita disposta non sortisca effetto per mancanza di offerenti, il commissionario fisserà un'altra vendita con gara telematica per come descritta in precedenza, decorsi dieci giorni dall'esaurimento degli adempimenti relativi alla vendita precedente. Dispone quindi che il prezzo base venga fissato con il ribasso del 33% sul prezzo iniziale. Qualora anche la seconda vendita rimanga deserta l'Istituto vendite fisserà la terza vendita con gara telematica, decorsi altri dieci giorni dall'esaurimento delle incombenze relative alla seconda vendita, stabilendo in tal caso che il prezzo base sia ridotto di un ulteriore 33% del prezzo iniziale, sicché il prezzo base dell'ultima vendita sarà pari al 34% del prezzo base della prima vendita. Il bene o i beni pignorati rimarranno comunque in pubblicità per la vendita anche nel periodo tra la vendita deserta e le successive (cosiddetta vetrina permanente).

Dispone infine



che in ogni caso tutte le operazioni di vendita debbano tenersi entro il termine massimo di sei mesi.

Qualora tutte le vendite andassero deserte, il commissionario dovrà restituire gli atti a quest'ufficio, entro il termine di giorni dieci, per gli adempimenti necessari, mentre qualora avvenga la vendita il commissionario dovrà idoneamente documentare ogni attività compiuta per la vendita e l'acquisizione del ricavato. Il ricavato della vendita dovrà essere depositato dal commissionario, nel termine massimo di giorni dieci dall'incasso su un libretto di deposito bancario presso una banca o filiale della stessa sita in Enna, intestato a parte debitrice e vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione. Autorizza il commissionario a trattenere sul ricavato della vendita, la percentuale prevista dalla legge, nonché, se dovuto, il compenso di custodia nella misura di legge, oltre il compenso per l'utilizzo della piattaforma telematica, pari al 7% del prezzo di aggiudicazione in favore di Astalegale.net S.p.A., che graverà unicamente sull'aggiudicatario.

Fissa

l'udienza del 20/11/2026, da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c., per la distribuzione del ricavato ovvero per gli altri provvedimenti necessari alla prosecuzione del procedimento o alla sua definizione.

Si comunichi.

Enna, lì 22/4/2026

IL G.E.

Evelia Tricani

